

★ IL PRIMO PIANO • ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

Riforma tributi locali e giustizia tributaria: le nuove regole dal 12 agosto 2026

Riforma tributi locali: i DLgs. 147/2026 e 149/2026 cambiano accertamento, riscossione, crisi d'impresa e giustizia tributaria con il ruolo unico dei magistrati.

IL 12 agosto 2026 sono entrati in vigore due decreti che completano ulteriori tasselli della riforma fiscale avviata con la legge delega 111/2023, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026. Il decreto legislativo n. 147/2026 riorganizza la disciplina dei tributi regionali e locali e del federalismo fiscale regionale, con effetto immediato salve alcune decorrenze differite per singole disposizioni. Il decreto legislativo n. 149/2026, che entrerà invece in vigore il 26 agosto 2026, interviene sull'ordinamento della giurisdizione tributaria, istituendo un ruolo unico nazionale per i magistrati tributari. Tra le...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Imprese, società di capitali, ditte individuali e professionisti soggetti a verifiche o accertamenti fiscali.

Quadro Normativo: Normativa di settore e prassi amministrativa.

Rischio Operativo: Contestazioni e riprese a tassazione ordinaria.

Azione di Studio: Valutare la sussistenza di elementi indiziari gravi e concordanti e conservare tutta la documentazione probatoria a supporto dei costi.

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per la verifica di conformità.

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO

di Sabatino Pizzano

ACCERTAMENTO

Rottamazione quinquies: rate saltate, tempo fino al 30 settembre

Chi ha aderito alla rottamazione-quinquies scegliendo il pagamento rateale e non ha versato la prima rata entro il 31 luglio 2026 non è automaticamente decaduto dalla definizione agevolata. La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), all'articolo 1, comma 95, subordina la decadenza al mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, e non di una soltanto: chi ha saltato la prima rata ha quindi tempo fino al 30 settembre 2026, data della seconda rata, per mettersi in regola senza perdere i benefici della definizione agevolata. Diversa e più severa la posizione di...

L'ANALISI A PAGINA 6 →**ANALISI INTEGRALE****CONTINUA A PAGINA 3 →****ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO**

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

ACCERTAMENTO

Incertezza normativa: le sanzioni si disapplicano solo su domanda

Quando una norma tributaria si presta a più interpretazioni, anche un contribuente in buona fede può finire per applicarla in modo che poi l'amministrazione finanziaria considera errato. In questi casi la legge prevede una via...

SEGUE A PAGINA 9 →**FISCO & IMPOSTE**

Note di variazione IVA: termine a due anni, ma non per tutte le ipotesi

Il raddoppio del termine per la detrazione dell'IVA, portato da un anno a due dal decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 148 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026), si riflette anche sulle note di variazione in...

SEGUE A PAGINA 12 →**LAVORO & PREV.**

Differenziali positivi dei crediti d'imposta: la versione definitiva e l'effetto sui contributi

Il decreto legislativo correttivo 7 agosto 2026 n. 148, il cosiddetto decreto Omnibus, quarto correttivo della riforma fiscale, ha chiuso definitivamente la disciplina della tassazione dei differenziali positivi realizzati dai...

SEGUE A PAGINA 15 →**L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE**

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

31 AGOSTO: Termine versamento 5ª rata Rottamazione-quater con tolleranza dei 5 giorni.

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

30 SETTEMBRE: Presentazione telematica modello Redditi e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPERTE OGGI:**ACCERTAMENTO: 3 • FISCO & IMPOSTE: 1 • LAVORO & PREV.: 1**

Sommario Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

3 APPROFONDIMENTO

FISCO

Riforma tributi locali e giustizia tributaria: le nuove regole dal 12 agosto 2026

PAG. 3 →

Riforma tributi locali: i DLgs. 147/2026 e 149/2026 cambiano accertamento, riscossione, crisi d'impresa e giustizia tributaria con il ruolo unico dei magistrati.

RISCOSSIONE

Rottamazione quinquies: rate saltate, tempo fino al 30 settembre

PAG. 6 →

Chi ha scelto il pagamento a rate e non ha versato la prima rata entro il 31 luglio 2026 non decade subito: la legge concede tempo fino al 30 settembre....

SANZIONI

Incertezza normativa: le sanzioni si disapplicano solo su domanda

PAG. 9 →

La Cassazione conferma: la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa non può essere pronunciata d'ufficio dal giudice, e chiarisce...

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

1 APPROFONDIMENTO

IVA

Note di variazione IVA: termine a due anni, ma non per tutte le ipotesi

PAG. 12 →

Il decreto Omnibus allunga a due anni il termine per le note di variazione IVA in diminuzione, ma non per accordo sopravvenuto e operazioni inesistenti. Il...

LAVORO & PROFESSIONI

1 APPROFONDIMENTO

LAVORO E PREVIDENZA

Differenziali positivi dei crediti d'imposta: la versione definitiva e l'effetto sui contributi

PAG. 15 →

Il decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 148/2026) riscrive la tassazione dei differenziali positivi sui crediti d'imposta acquistati dai professionisti: restano...

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

SCADENZA: 31 OTTOBRE 2026

7 MIN LETTURA

17/08/2026

Riforma tributi locali e giustizia tributaria: le nuove regole dal 12 agosto 2026

Riforma tributi locali: i DLgs. 147/2026 e 149/2026 cambiano accertamento, riscossione, crisi d'impresa e giustizia tributaria con il ruolo unico dei magistrati. Il 12 agosto 2026 sono entrati in vigore due decreti che completano ulteriori tasselli della riforma fiscale avviata con la legge delega 111/2023, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026. Il decreto legislativo n. 147/2026 riorganizza la disciplina dei tributi regionali e locali e del federalismo fiscale regionale, con effetto immediato salve alcune decorrenze differite per singole disposizioni.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

Accertamento Fiscale.

Norme chiave

Art. 1, comma 161, L. 296/2006, Ord. Cass. 23174/2026, Sent. Cost. 85/2026.

A chi si applica

Contribuenti privati, imprese proprietarie di immobili e uffici tributi degli enti locali.

Azione richiesta

Verificare la data di notifica degli avvisi di accertamento per eccepire la prescrizione quinquennale su IMU e TARI.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Riforma tributi locali: i DLgs. 147/2026 e 149/2026 cambiano accertamento, riscossione, crisi d'impresa e giustizia tributaria con il ruolo unico dei magistrati.
- 💡 **Impatto operativo:** I tributi locali (IMU, TARI) si prescrivono in 5 anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, a fronte del termine decennale delle imposte erariali.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare se sono intervenuti atti interruttivi validamente notificati prima di eccepire la prescrizione del debito tributario.

Il 12 agosto 2026 sono entrati in vigore due decreti che completano ulteriori tasselli della riforma fiscale avviata con la legge delega 111/2023, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026. Il decreto legislativo n. 147/2026 riorganizza la disciplina dei tributi regionali e locali e del federalismo fiscale regionale, con effetto immediato salve alcune decorrenze differite per singole disposizioni. Il decreto legislativo n. 149/2026, che entrerà invece in vigore il 26 agosto 2026, interviene sull'ordinamento della giurisdizione tributaria, istituendo un ruolo unico nazionale per i magistrati tributari. Tra le novità più rilevanti per imprese e professionisti ci sono il rafforzamento della collaborazione preventiva con gli enti territoriali, l'estensione ai tributi locali degli strumenti di gestione della crisi d'impresa, e l'introduzione, dal 2027, dell'accertamento esecutivo anche per i tributi regionali.

PIÙ COLLABORAZIONE PREVENTIVA PRIMA DELL'ACCERTAMENTO

Il decreto legislativo 147/2026 punta innanzitutto a rafforzare il rapporto collaborativo tra i contribuenti e gli enti territoriali. Regioni, province e comuni sono chiamati a potenziare l'assistenza ai contribuenti, semplificare gli adempimenti, prevenire gli errori più comuni, assicurare rimborsi tempestivi e favorire forme di compensazione tra tributi dovuti al medesimo ente, in modo che un credito maturato per un tributo locale possa essere utilizzato per compensare un debito relativo a un altro tributo dello stesso ente.

Una novità pratica riguarda gli sconti per chi sceglie il pagamento automatico: gli enti territoriali potranno riconoscere riduzioni di aliquote o tariffe ai contribuenti che optano per l'addebito diretto sul proprio conto corrente, determinate in percentuale, eventualmente entro un importo massimo, oppure in misura fissa. La misura non si applica alle entrate riscosse esclusivamente attraverso il sistema dei versamenti unitari (il modello F24). Prima di avviare un vero e proprio accertamento, inoltre, gli enti potranno inviare comunicazioni di compliance e avvisi bonari, mettendo a disposizione del contribuente gli elementi raccolti direttamente o ricevuti da soggetti terzi: chi riceve questo tipo di comunicazione potrà fornire chiarimenti, esibire ricevute di pagamento o altra documentazione utile, oppure regolarizzare spontaneamente la propria posizione prima che scatti l'accertamento vero e proprio, entro il termine che il regolamento di ciascun ente stabilirà per l'attuazione della misura.

LA CRISI D'IMPRESA INCLUDE ORA ANCHE I TRIBUTI TERRITORIALI

Una delle novità di maggiore impatto pratico per le imprese in difficoltà riguarda l'estensione ai tributi regionali e locali degli istituti disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Le proposte di pagamento parziale o dilazionato previste da questi strumenti potranno d'ora in avanti comprendere anche i crediti tributari vantati da comuni, province, città metropolitane e regioni, e non più solo i tributi erariali come già avveniva. L'estensione

riguarda, tra gli altri istituti, la composizione negoziata della crisi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo e il concordato nella liquidazione giudiziale.

Per un'impresa in difficoltà, questo significa poter includere nel proprio piano di risanamento anche i debiti verso gli enti territoriali, ad esempio IMU o TARI arretrate, con la stessa logica di falcidia parziale o di dilazione già applicabile ai debiti erariali. Gli accordi e le manifestazioni di voto relative a questi crediti territoriali, all'interno delle procedure concorsuali, saranno espressi dal soggetto specificamente individuato dall'ordinamento del singolo ente, secondo le regole organizzative interne di ciascuna amministrazione locale.

ACCERTAMENTO ESECUTIVO REGIONALE DAL 1° GENNAIO 2027

Sul fronte della riscossione, il decreto introduce, per gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2027, salvo un'eventuale decorrenza anticipata stabilita dalla legge regionale, l'accertamento esecutivo anche per i tributi regionali. Si tratta dello stesso meccanismo già in uso da anni per i tributi erariali: l'avviso di accertamento conterrà direttamente l'intimazione al pagamento e, una volta decorso il termine per proporre ricorso senza che il contribuente lo abbia fatto, acquisterà automaticamente efficacia di titolo esecutivo, senza bisogno della successiva notifica di una cartella di pagamento o di un'ingiunzione fiscale separata.

Il legislatore ha comunque previsto alcune garanzie a tutela del contribuente. Per i debiti di importo fino a 10.000 euro, prima di avviare procedure cautelari o esecutive l'ente dovrà inviare un sollecito di pagamento, dando così un'ultima possibilità di regolarizzazione spontanea. È inoltre prevista la possibilità di ottenere una rateazione fino a settantadue rate mensili, quando il contribuente si trovi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, un arco temporale che consente di diluire su sei anni il pagamento anche di debiti regionali significativi.

SANZIONI UNIFORMATE DAL 2027 PER IMU, TARI E GLI ALTRI TRIBUTI LOCALI

Sempre a partire dal 2027 viene uniformato il sistema sanzionatorio applicabile ai tributi territoriali. Per IMU, TARI e gli altri prelievi locali, l'omessa dichiarazione sarà punita, in linea generale, con una sanzione pari al 100% del tributo non versato, mentre per la dichiarazione infedele la sanzione sarà pari al 40%. Si tratta di percentuali coerenti con quelle già applicate in ambito erariale per violazioni analoghe, e la loro estensione ai tributi locali risponde all'esigenza di rendere omogeneo il sistema sanzionatorio complessivo, superando le disparità che negli anni si erano create tra regolamenti comunali diversi. Va infine segnalato, sempre nell'ambito di questo decreto, che per il canone unico patrimoniale le delibere comunali relative agli anni dal 2021 al 2025 potranno conservare efficacia solo se inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il 31 ottobre 2026: un adempimento amministrativo che i Comuni interessati

devono tenere presente per non perdere gli effetti delle proprie delibere pregresse.

UN RUOLO UNICO NAZIONALE PER I MAGISTRATI TRIBUTARI

Il secondo decreto, il numero 149 del 2026, in vigore dal 26 agosto, completa la definizione dello status della magistratura tributaria, un percorso avviato negli anni scorsi con la trasformazione delle vecchie commissioni tributarie in vere e proprie corti di giustizia tributaria. Viene istituito un ruolo unico nazionale dei magistrati tributari, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e pubblicato annualmente entro il mese di gennaio, sul modello di quanto già avviene per la magistratura ordinaria.

La disciplina applicabile ai magistrati tributari viene avvicinata a quella della magistratura ordinaria sotto diversi profili: requisiti generali di accesso, cause di incompatibilità, obblighi di formazione continua, regole sui trasferimenti, ipotesi di dispensa dal servizio e garanzie procedurali di difesa nei procedimenti disciplinari. Viene inoltre introdotto un sistema disciplinare più articolato, con specifiche fattispecie di illecito professionale e un ventaglio di sanzioni che va dal semplice ammonimento fino alla rimozione dall'incarico nei casi più gravi. Le modifiche intervengono sia sul decreto legislativo 545/1992, la norma attualmente vigente sull'ordinamento della giustizia tributaria, sia sul più recente testo unico della giustizia tributaria approvato con il decreto legislativo 175/2024, destinato a sostituirlo integralmente nei prossimi anni: un doppio intervento che garantisce continuità normativa nel passaggio tra la disciplina attuale e quella futura.

CHE COSA CAMBIA IN CONCRETO PER CONTRIBUENTI E IMPRESE

Nel complesso, questi due decreti spostano il baricentro della fiscalità locale verso un modello più simile a quello già consolidato per i tributi erariali: maggiore trasparenza e collaborazione preventiva da un lato, ma anche strumenti di riscossione più incisivi e rapidi dall'altro, come l'accertamento esecutivo regionale. Le imprese in difficoltà finanziaria guadagnano uno strumento in più, potendo includere anche i debiti verso Regioni e Comuni nei propri piani di risanamento concorsuale. I contribuenti in generale, dal canto loro, dovranno abituarsi a un sistema sanzionatorio più uniforme su tutto il territorio nazionale, e a un contenzioso tributario affidato a magistrati la cui carriera, dal 2026, segue regole sempre più vicine a quelle della magistratura ordinaria.

**CHECKLIST DIFENSIVA: VERIFICA**
PRESCRIZIONE TRIBUTI LOCALI (IMU / TARI)

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1**ANALISI DATA NOTIFICA**

Esame della data di ricezione dell'avviso di accertamento o della cartella di pagamento e verifica del timbro postale o PEC.

2**CONTEGGIO QUINQUENNIO**

Calcolo dei 5 anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere eseguiti.

3**VERIFICA ATTI INTERRUTTIVI**

Richiesta dell'estratto di ruolo o accesso agli atti per accertare se l'ente creditore ha notificato precedenti solleciti validi.

4**ISTANZA DI AUTOTUTELA O RICORSO**

Presentazione tempestiva dell'istanza di annullamento in autotutela o ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni.

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →**APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE**Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.
<https://www.studiopizzano.it/riforma-tributi-locali-accertamento-esecutivo-regionale-giustizia-tributaria/>

Rottamazione quinquies: rate saltate, tempo fino al 30 settembre

Chi ha scelto il pagamento a rate e non ha versato la prima rata entro il 31 luglio 2026 non decade subito: la legge concede tempo fino al 30 settembre. Diversa la sorte di chi paga in unica soluzione. Chi ha aderito alla rottamazione-quinquies scegliendo il pagamento rateale e non ha versato la prima rata entro il 31 luglio 2026 non è automaticamente decaduto dalla definizione agevolata. La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), all'articolo 1, comma 95, subordina la decadenza al mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, e non di una soltanto: chi ha saltato la prima rata ha quindi tempo fino al 30 settembre 2026, data della seconda rata, per mettersi in regola senza perdere i benefici della definizione agevolata.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

Riscossione.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Società, professionisti e contribuenti destinatari di verifiche fiscali o atti impositivi.

Azione richiesta

Attivare tempestivamente il contraddittorio preventivo o valutare il ricorso dinanzi alla Giustizia Tributaria.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Chi ha scelto il pagamento a rate e non ha versato la prima rata entro il 31 luglio 2026 non decade subito: la legge concede tempo fino al 30 settembre. Diversa la sorte di chi paga in unica soluzione.
- 💡 **Impatto operativo:** L'Amministrazione finanziaria è tenuta a motivare rigorosamente la pretesa impositiva e a instaurare il contraddittorio preventivo obbligatorio.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: rispettare i termini perentori di 60 giorni per presentare memorie difensive e osservazioni in sede di contraddittorio.

Chi ha aderito alla rottamazione-quinquies scegliendo il pagamento rateale e non ha versato la prima rata entro il 31 luglio 2026 non è automaticamente decaduto dalla definizione agevolata. La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), all'articolo 1, comma 95, subordina la decadenza al mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, e non di una soltanto: chi ha saltato la prima rata ha quindi tempo fino al 30 settembre 2026, data della seconda rata, per mettersi in regola senza perdere i benefici della definizione agevolata. Diversa e più severa la posizione di chi ha scelto il pagamento in un'unica soluzione: per questi contribuenti la tolleranza di cinque giorni prevista dal decreto legge 38/2026 scadeva il 5 agosto 2026, ed è già decaduto chi non ha versato entro quella data. La stessa sorte tocca a chi non ha pagato entro il 5 agosto la tredicesima rata della rottamazione-quater o la quinta rata della riammissione alla rottamazione. Il meccanismo di imputazione dei pagamenti, chiarito dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, comporta però un rischio concreto per chi rincorre le scadenze: senza un recupero completo, il debito arretrato può finire per travolgere anche l'ultima rata del piano, facendo scattare la decadenza soltanto a fine percorso, quando ormai non resta più margine per rimediare.

PERCHÉ SALTARE LA PRIMA RATA NON BASTA A FAR DECADERE IL PIANO

La disciplina della rottamazione-quinquies, introdotta dalla legge di bilancio 2026, prevede che la decadenza dal beneficio scatti solo in presenza del mancato pagamento, integrale o parziale, di due rate del piano, anche se non consecutive tra loro. È una regola diversa e più favorevole rispetto a quanto molti contribuenti immaginano: non basta un unico ritardo per perdere la definizione agevolata e tornare esposti alle ordinarie procedure di riscossione. Chi non ha versato la prima rata entro il 31 luglio 2026 si trova quindi, dal punto di vista della legge, ad aver accumulato un solo inadempimento su due necessari per la decadenza. Il termine che conta davvero, per chi si trova in questa situazione, diventa allora quello della seconda rata, fissato al 30 settembre 2026.

COME FUNZIONA IN PRATICA L'IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI

Il meccanismo, chiarito dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nella faq n. 12 pubblicata il 7 luglio 2026, funziona secondo un criterio di imputazione che i contribuenti devono conoscere per non trovarsi in difficoltà più avanti nel piano. Quando il soggetto effettua il pagamento della rata successiva a quella saltata, la somma versata viene imputata a copertura della rata precedente, rimasta integralmente o

parzialmente scoperta, e non della rata di competenza corrente. In pratica, chi salta la rata di luglio e versa a settembre l'importo previsto per quella scadenza, copre così la rata di luglio, ma lascia scoperta quella di settembre: il debitore resta quindi sempre a un passo dalla soglia delle due rate mancanti, con la necessità di un doppio versamento per rimettersi davvero in pari con il piano.

La conseguenza più delicata di questo meccanismo riguarda il proseguimento dei versamenti fino alla fine del piano, che per chi ha optato per la dilazione più lunga arriva fino al 31 maggio 2035. Se il contribuente non recupera mai per intero lo scarto accumulato, l'ultima rata del piano rischia di risultare, per effetto della catena di imputazioni, quella che rimane definitivamente scoperta. In quel caso, come previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 199/2025, si determina la decadenza dal beneficio della rottamazione-quinquies e la ripresa delle ordinarie attività di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la differenza che il contribuente se ne accorge solo alla fine del piano, quando il margine per intervenire è ormai esaurito.

IL SALVACONDOTTO VALE SOLO PER IL PIANO A RATE DELLA QUINQUIES

Va precisato che questo meccanismo di tolleranza strutturale, legato al conteggio delle due rate mancanti, riguarda esclusivamente il pagamento rateale della rottamazione-quinquies. Non va confuso con la diversa tolleranza di cinque giorni prevista dall'articolo 10 del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, che si applica invece soltanto al pagamento in un'unica soluzione oppure all'ultima rata del piano, e non alla prima o alle rate intermedie. Chi ha scelto di versare l'intero importo dovuto in un'unica soluzione aveva quindi tempo, con la tolleranza, fino al 5 agosto 2026: superata questa data senza versamento, la decadenza è definitiva e non recuperabile, poiché per il pagamento in unica soluzione non esiste un meccanismo analogo a quello delle due rate mancanti.

CHI RISULTA GIÀ DECADUTO DAL 5 AGOSTO 2026

La scadenza del 5 agosto 2026, ultimo giorno utile della tolleranza di cinque giorni, segna quindi un punto di non ritorno per tre categorie di contribuenti. Sono decaduti in modo definitivo dalle rispettive definizioni agevolate coloro che non hanno versato entro quella data la rata unica della rottamazione-quinquies, per chi aveva scelto il pagamento in un'unica soluzione; la tredicesima rata della rottamazione-quater, l'ultima del relativo piano; e la quinta rata della riammissione alla rottamazione, anch'essa l'ultima rata prevista per chi aveva ottenuto la riammissione a una precedente definizione agevolata decaduta. Per questi contribuenti, decaduti dai benefici, riprendono le ordinarie procedure di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate-

Riscossione, comprese le eventuali procedure esecutive e cautelari che la definizione agevolata aveva sospeso.

SITUAZIONE	TERMINE EFFETTIVO	ESITO IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO
Pagamento in unica soluzione	5 agosto 2026 (tolleranza di 5 giorni dal 31 luglio)	Decadenza definitiva, nessun ulteriore margine
Prima rata di un piano dilazionato	31 luglio 2026, ma copribile con la rata successiva	Nessuna decadenza immediata: conta il totale di due rate scoperte
Ultima rata (quater, riammissione)	5 agosto 2026 (tolleranza di 5 giorni)	Decadenza definitiva se non versata
Rate intermedie della quinquies	Scadenze bimestrali fino al 31 maggio 2035	Decadenza solo al raggiungimento di due rate scoperte, anche non consecutive

IL CONTESTO: UNA RISCOSSIONE COATTIVA SOTTO PRESSIONE

Il tema delle rate saltate si inserisce in un quadro più ampio di attenzione verso l'efficacia della riscossione. La Corte dei Conti, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato presentata lo scorso 24 giugno, ha rinnovato la richiesta di un rafforzamento delle procedure di riscossione coattiva, giudicate ancora poco efficaci a fronte di un magazzino di crediti da recuperare che ha superato 1.331 miliardi di euro, con una percentuale di recupero storicamente contenuta. In questo contesto, i decaduti dalle diverse definizioni agevolate rappresentano per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione un bacino su cui è prevedibile una ripresa relativamente rapida delle richieste di pagamento e delle procedure esecutive. Per i contribuenti che hanno ancora margine di recupero, come chi ha solo saltato la prima rata della quinquies, la finestra fino al 30 settembre resta quindi l'occasione concreta per non aggiungersi a quella platea.

COSA CONVIENE FARE PRIMA DEL 30 SETTEMBRE

Chi ha saltato la prima rata della rottamazione-quinquies dovrebbe considerare prioritario il versamento della rata di luglio, insieme a quella di settembre, prima della scadenza del 30 settembre 2026, per evitare di trascinare lo scoperto lungo tutto il piano fino all'ultima rata. Conviene inoltre verificare con attenzione gli importi tramite l'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione o l'app EquiClick, così da capire quale parte del pagamento sia stata effettivamente imputata a copertura della rata arretrata. Chi invece ha già superato il 5 agosto senza versare la rata unica, la tredicesima rata della quater o la quinta della riammissione, deve considerarsi decaduto in modo definitivo e valutare con il proprio consulente le conseguenze pratiche, dalla ripresa delle procedure esecutive alla perdita del beneficio della sospensione dei giudizi pendenti relativi ai debiti in questione.

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →**APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE**

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.

<https://www.studiopizzano.it/rottamazione-quinquies-rata-saltata-decadenza-30-settembre/>

Incertezza normativa: le sanzioni si disapplicano solo su domanda

La Cassazione conferma: la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa non può essere pronunciata d'ufficio dal giudice, e chiarisce anche quando conta il giudicato esterno. Quando una norma tributaria si presta a più interpretazioni, anche un contribuente in buona fede può finire per applicarla in modo che poi l'amministrazione finanziaria considera errato. In questi casi la legge prevede una via d'uscita dalle sanzioni, non dall'imposta: la disapplicazione per obiettiva incertezza normativa. Con l'ordinanza n. 23974 del 23 luglio 2026, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha ribadito un principio che i giudici di merito, in un caso specifico, avevano invece trascurato: questa disapplicazione non può essere pronunciata d'ufficio dal giudice, di sua iniziativa, ma richiede una domanda del contribuente, formulata nei modi e nei termini processuali appropriati.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Sanzioni.

Norme chiave
art. 8 D.Lgs. 546/1992, D.Lgs. 546/1992.

A chi si applica
Società, professionisti e contribuenti destinatari di verifiche fiscali o atti impositivi.

Azione richiesta
Attivare tempestivamente il contraddittorio preventivo o valutare il ricorso dinanzi alla Giustizia Tributaria.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** La Cassazione conferma: la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa non può essere pronunciata d'ufficio dal giudice, e chiarisce anche quando conta il giudicato esterno.
- 💡 **Impatto operativo:** L'Amministrazione finanziaria è tenuta a motivare rigorosamente la pretesa impositiva e a instaurare il contraddittorio preventivo obbligatorio.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: rispettare i termini perentori di 60 giorni per presentare memorie difensive e osservazioni in sede di contraddittorio.

Quando una norma tributaria si presta a più interpretazioni, anche un contribuente in buona fede può finire per applicarla in modo che poi l'amministrazione finanziaria considera errato. In questi casi la legge prevede una via d'uscita dalle sanzioni, non dall'imposta: la disapplicazione per obiettiva incertezza normativa. Con l'ordinanza n. 23974 del 23 luglio 2026, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha ribadito un principio che i giudici di merito, in un caso specifico, avevano invece trascurato: questa disapplicazione non può essere pronunciata d'ufficio dal giudice, di sua iniziativa, ma richiede una domanda del contribuente, formulata nei modi e nei termini processuali appropriati. La pronuncia chiarisce anche un secondo aspetto, altrettanto rilevante sul piano pratico: quando su una medesima questione si è già formato un giudicato tra le stesse parti, anche in un giudizio parallelo definito successivamente, quel giudicato può bloccare un secondo ricorso ancora pendente sugli stessi motivi, e la Cassazione può rilevarlo anche senza che nessuna delle parti lo sollevi.

IL CASO: DUE APPELLI GEMELLI DECISI CON ESITI DIVERSI

La vicenda nasce da un provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva attribuito, in via di surroga, la rendita catastale su una serie di unità immobiliari demaniali, ai sensi dell'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, liquidando tributi, interessi e sanzioni per l'omessa presentazione della denuncia di accatastamento, per un importo complessivo di 175.200 euro. La Commissione tributaria provinciale di La Spezia si era pronunciata sul ricorso del contribuente con la sentenza n. 88 del 2015. Quella decisione, anziché essere impugnata con un unico appello, era stata contestata con due distinti ricorsi, che avrebbero dovuto essere riuniti ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura civile, la norma che impone la trattazione unitaria delle impugnazioni proposte contro la stessa sentenza. I due appelli sono stati invece decisi separatamente dalla Commissione tributaria regionale della Liguria, con due sentenze autonome, entrambe datate 17 settembre 2019 (nn. 1054 e 1062 del 2019), ciascuna delle quali è stata poi autonomamente impugnata per cassazione dall'amministrazione finanziaria, sugli stessi motivi.

PERCHÉ LA DISAPPLICAZIONE DELLE SANZIONI NON PUÒ ESSERE PRONUNCIATA D'UFFICIO

L'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, consente al giudice tributario di disapplicare le sanzioni quando la violazione contestata dipende da un'obiettivo incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria, cioè da una situazione in cui la disposizione si prestava, in modo oggettivo e non per una lettura di comodo del contribuente, a interpretazioni diverse tra loro plausibili. In entrambi i gradi di merito, i giudici liguri avevano applicato questa esimente, cancellando le sanzioni collegate alla mancata denuncia di accatastamento. Il problema, secondo la Cassazione, è che l'esimente dell'incertezza normativa non può essere riconosciuta d'ufficio dal giudice: richiede una domanda del contribuente, formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, quindi tipicamente introdotta già nel ricorso di primo grado. Il primo dei due giudizi di legittimità si è chiuso in accoglimento del ricorso dell'amministrazione finanziaria, con cassazione senza rinvio e rigetto del ricorso introduttivo della società.

IL GIUDICATO ESTERNO CHIUDE ANCHE IL SECONDO GIUDIZIO, PUR SE SUCCESSIVO

Sullo stesso principio si era nel frattempo formato un giudicato, cioè una decisione ormai definitiva e non più impugnabile, proprio con l'esito del primo dei due giudizi gemelli. Quando la quinta sezione della Cassazione si è trovata a decidere il secondo ricorso, identico al primo per fatti, parti e motivi, lo ha dichiarato improcedibile, cioè non più esaminabile nel merito, proprio a causa di quel giudicato esterno sopravvenuto, sebbene formatosi dopo la sentenza di merito impugnata nel secondo giudizio. La Cassazione ha ribadito che il principio di economia dei mezzi processuali e quello di certezza dei rapporti giuridici impongono al giudice di legittimità di verificare, anche d'ufficio, l'esistenza dei propri precedenti che precludano l'accesso al sindacato di legittimità, in applicazione del divieto del cosiddetto "ne bis in idem", la regola per cui la stessa questione, tra le stesse parti, non può essere decisa due volte.

Un aspetto di rilievo pratico riguarda il modo in cui il giudicato esterno può essere conosciuto dal giudice. La Cassazione ha chiarito che questa conoscenza può avvenire non soltanto attraverso la produzione documentale delle parti, ma anche attraverso l'attività istituzionale della Corte, le relazioni interne, le massime ufficiali o la consultazione della banca dati del Centro elettronico di documentazione (CED), coerentemente con il dovere della Corte di conoscere i propri precedenti nell'esercizio della funzione nomofilattica, cioè della funzione di orientamento uniforme della giurisprudenza, prevista dall'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario.

DUE PRINCIPI DISTINTI, ENTRAMBI RILEVANTI NELLA PRASSI

La pronuncia della Cassazione tiene insieme due questioni che, pur riguardando lo stesso procedimento, restano concettualmente distinte e vanno tenute separate nella pratica del contenzioso tributario. La prima riguarda il contenuto della difesa: chi intende far valere l'incertezza normativa per evitare le sanzioni deve chiederlo espressamente, non può limitarsi a confidare in un intervento d'ufficio del giudice, per quanto la questione possa apparire evidente. La seconda riguarda invece la gestione processuale delle impugnazioni collegate: quando più atti nascono dalla stessa vicenda e vengono impugnati con ricorsi distinti anziché riuniti, l'esito di un giudizio può riflettersi sull'altro anche a distanza di anni, e anche senza che nessuna delle parti lo segnali, perché il giudice ha comunque il dovere di rilevarlo.

QUESTIONE	PRINCIPIO AFFERMATO	CONSEGUENZA PRATICA
Disapplicazione sanzioni per incertezza normativa (art. 8 D.Lgs. 546/1992)	Non rilevabile d'ufficio dal giudice	Va chiesta espressamente dal contribuente, nei modi e termini processuali appropriati
Giudicato esterno formatosi su un giudizio parallelo	Rilevabile d'ufficio anche in Cassazione, pure se successivo alla sentenza impugnata	Può rendere improcedibile un secondo ricorso identico per fatti e motivi

COSA CAMBIA PER CHI AFFRONTA UN CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Per i contribuenti e per i professionisti che li assistono, la prima indicazione pratica riguarda la stesura del ricorso introduttivo: se si ritiene che la violazione contestata dipenda da un'obiettivo incertezza normativa, occorre formulare una domanda specifica di disapplicazione delle sanzioni già in quella sede, senza rimandare la questione a gradi successivi del giudizio o sperare in un intervento spontaneo del giudice. La seconda indicazione riguarda la gestione delle impugnazioni quando più atti impositivi nascono dalla stessa vicenda: la scelta di proporre ricorsi distinti, anziché chiederne la riunione ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura civile, comporta il rischio concreto che i diversi giudizi arrivino a conclusione in tempi diversi e con esiti non sempre coordinati tra i vari gradi, con la possibilità che la decisione definitiva su uno di essi condizioni gli altri ancora pendenti, anche a distanza di anni. Tenere sotto controllo lo stato di avanzamento di ogni giudizio collegato, in questi casi, non è un dettaglio procedurale marginale, ma può risultare decisivo per l'esito finale della controversia.

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?

Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.

RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →



APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.
<https://www.studiopizzano.it/disapplicazione-sanzioni-incertezza-normativa-domanda-contribuente/>

Note di variazione IVA: termine a due anni, ma non per tutte le ipotesi

Il decreto Omnibus allunga a due anni il termine per le note di variazione IVA in diminuzione, ma non per accordo sopravvenuto e operazioni inesistenti. Il nodo della dichiarazione integrativa e il caso della Corte UE T-689/24. Il raddoppio del termine per la detrazione dell'IVA, portato da un anno a due dal decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 148 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026), si riflette anche sulle note di variazione in diminuzione, lo strumento con cui un fornitore recupera l'imposta già versata quando un'operazione viene meno o si riduce dopo l'emissione della fattura.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

IVA.

Norme chiave

articolo 26 DPR 633/1972, articolo 19 DPR 633/1972, articolo 25 DPR 633/1972.

A chi si applica

Imprese, liberi professionisti e contribuenti persone fisiche.

Azione richiesta

Verificare con il commercialista la decorrenza della novità normativa e la documentazione richiesta.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Il decreto Omnibus allunga a due anni il termine per le note di variazione IVA in diminuzione, ma non per accordo sopravvenuto e operazioni inesistenti. Il nodo della dichiarazione integrativa e il caso della Corte UE T-689/24.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione delle nuove disposizioni legislative e interpretative con impatto diretto sulla pianificazione fiscale e societaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale della disposizione e la sussistenza dei requisiti formali e documentali previsti.

Il raddoppio del termine per la detrazione dell'IVA, portato da un anno a due dal decreto legislativo 7 agosto 2026 n. 148 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026), si riflette anche sulle note di variazione in diminuzione, lo strumento con cui un fornitore recupera l'imposta già versata quando un'operazione viene meno o si riduce dopo l'emissione della fattura. Ma la nuova regola non vale per tutte le note di variazione allo stesso modo: per la maggior parte dei casi il termine sale effettivamente a due anni, mentre per due ipotesi specifiche, l'accordo sopravvenuto tra le parti e la rettifica di fatture per operazioni inesistenti o per importi superiori al dovuto, resta fermo il termine di un anno dall'operazione originaria. A questo si aggiungono due questioni pratiche di cui in questi giorni si discute molto tra gli operatori: come comportarsi quando in passato non si è esercitata la detrazione nei vecchi termini più stretti, e come inciderà sulla materia una recente sentenza del Tribunale dell'Unione europea, per ora sotto giudizio di riesame, sulle fatture ricevute a cavallo d'anno.

PERCHÉ LA NOTA DI VARIAZIONE SEGUE LE REGOLE DELLA DETRAZIONE

La nota di variazione in diminuzione, disciplinata dall'articolo 26 del DPR 633/1972, è il documento che il fornitore emette quando, dopo aver fatturato e registrato un'operazione, questa viene meno in tutto o in parte, oppure il suo importo si riduce, per effetti previsti dalla legge: una dichiarazione di nullità o annullamento del contratto, un mancato pagamento definitivo per procedure concorsuali rimaste infruttuose, uno

sconto concordato successivamente, e altre ipotesi simili. Emettendo la nota, il fornitore recupera l'imposta già versata portandola in detrazione.

Per la generalità di queste ipotesi, disciplinate dal comma 2 dell'articolo 26, la procedura di variazione si combina con le regole dell'articolo 19 dello stesso decreto, quello che fissa il termine generale per la detrazione IVA. Con il raddoppio di quel termine, salito dal 12 agosto 2026 a due anni, anche la nota di variazione in diminuzione può essere emessa, e la relativa imposta recuperata, entro un termine più ampio rispetto al passato: in pratica, il fornitore guadagna un anno in più di tempo per portare in detrazione l'imposta corrispondente a un'operazione che è venuta meno o si è ridotta.

LE DUE ECCEZIONI CHE RESTANO FERME A UN ANNO

Non tutte le note di variazione beneficiano però di questo allungamento. Il comma 3 dell'articolo 26 individua due ipotesi che seguono una regola autonoma, non collegata al termine generale di detrazione: il sopravvenuto accordo tra le parti, cioè quando fornitore e cliente si accordano successivamente per ridurre il corrispettivo pattuito senza che ricorra una delle altre cause previste dalla legge, e la rettifica di fatture emesse per operazioni in realtà inesistenti o per importi superiori a quelli effettivamente dovuti. Per entrambe queste ipotesi, la nota di variazione deve essere emessa entro un anno dall'effettuazione dell'operazione originaria, un termine che il decreto Omnibus non modifica.

Questa distinzione ha una logica precisa: nelle ipotesi del comma 3 la causa della variazione dipende dalla volontà delle parti o da un errore nella fatturazione originaria, situazioni che il legislatore ha sempre trattato con un termine più stringente per evitare un uso strumentale dello strumento della nota di credito. Le imprese che gestiscono contenziosi commerciali con clienti, o che si accorgono di aver fatturato importi non dovuti, devono quindi continuare a muoversi entro l'anno dall'operazione originaria, senza poter contare sul termine più ampio ora previsto per le altre ipotesi.

CHI NON HA DETRATTO NEI VECCHI TERMINI: QUANDO SI PUÒ ANCORA RIMEDIARE

Il raddoppio del termine riapre anche una questione pratica per chi, sotto la vecchia disciplina più stringente, non è riuscito a esercitare la detrazione in tempo. Su questo punto l'Agenzia delle Entrate ha già fornito un'indicazione importante con la risposta a interpello n. 115 del 2025, che distingue due situazioni molto diverse tra loro. Se il contribuente ha ricevuto e regolarmente registrato la fattura d'acquisto, ma per un mero errore non ha esercitato la detrazione entro il termine allora vigente, può ancora rimediare presentando una dichiarazione integrativa a favore, secondo la procedura prevista dall'articolo 8 comma 6-bis del decreto legislativo 471/1997.

Se invece il contribuente aveva a disposizione le fatture d'acquisto ma non le ha proprio registrate, e quindi non ha esercitato la detrazione entro i termini stabiliti dall'articolo 19 del DPR 633/1972, l'Agenzia ritiene che abbia rinunciato definitivamente al diritto: in questo caso la dichiarazione integrativa non è ammessa, perché la semplice omissione della registrazione non integra gli estremi di un errore rilevante ed essenziale. Con il raddoppio del termine di detrazione, questa seconda situazione diventa meno frequente in futuro, dato che il contribuente ha ora due anni, anziché uno, per accorgersi dell'omissione e registrare la fattura in tempo utile: resta comunque valido, per le fatture già interessate dalla vecchia disciplina, il criterio distintivo fissato dall'interpello.

IL NODO DELLE FATTURE A CAVALLO D'ANNO E LA CAUSA DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Un ultimo aspetto riguarda le fatture relative a operazioni effettuate in un anno, ma ricevute dal cliente solo nell'anno

successivo. Il decreto Omnibus modifica l'articolo 25 del DPR 633/1972 eliminando il vincolo che imponeva di registrare queste fatture con riferimento allo stesso anno di ricezione: ora il documento può essere annotato in un'apposita sezione del registro degli acquisti e la detrazione imputata all'anno in cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta, anche se la fattura arriva l'anno dopo, purché entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione.

La novità recepisce l'orientamento espresso dal Tribunale dell'Unione europea nella causa T-689/24, decisa l'11 febbraio 2026, secondo cui il diritto alla detrazione può essere esercitato con riferimento al periodo in cui si verifica la condizione sostanziale dell'esigibilità dell'imposta, anche se la fattura viene ricevuta successivamente, purché prima della presentazione della relativa dichiarazione. Questa lettura si discosta da quella tradizionalmente seguita dalla Corte di giustizia nella causa C-152/02 del 29 aprile 2004, secondo cui il termine decorre solo dal momento in cui sussistono congiuntamente sia il presupposto sostanziale sia quello formale del possesso della fattura. Proprio per questo contrasto, la Corte di giustizia ha disposto il 26 marzo 2026 il riesame della sentenza del Tribunale: fino a quando quel riesame non si concluderà, l'orientamento più favorevole recepito dal decreto Omnibus resta valido a livello di diritto interno, ma le imprese che applicano questa regola dovrebbero monitorare gli sviluppi della causa europea, che potrebbe in teoria portare a una revisione del principio nei prossimi mesi.

COSA CAMBIA IN PRATICA PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Nel complesso, l'allungamento dei termini per le note di variazione riduce il rischio che il fornitore perda il diritto al recupero dell'imposta per il semplice decorrere del tempo, un problema che negli scorsi anni si presentava soprattutto nei rapporti commerciali più complessi, dove l'accertamento delle condizioni per l'emissione della nota (ad esempio la conclusione di una procedura concorsuale, o la definitività di un accordo transattivo) richiede spesso più di un anno. Resta però fondamentale, per chi gestisce queste situazioni, distinguere correttamente tra le ipotesi ordinarie del comma 2 dell'articolo 26, che ora beneficiano del termine biennale, e le due eccezioni del comma 3, accordo sopravvenuto e rettifica di operazioni inesistenti, che restano invece vincolate al termine annuale. Un errore in questa distinzione può portare a emettere, o a ricevere, una nota di variazione fuori termine, con conseguenze sia sul piano della detrazione sia su quello sanzionatorio.

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →**APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE**

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.

<https://www.studiopizzano.it/note-variazione-iva-termine-due-anni-note-di-variazione-iva/>

Differenziali positivi dei crediti d'imposta: la versione definitiva e l'effetto sui contributi

Il decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 148/2026) riscrive la tassazione dei differenziali positivi sui crediti d'imposta acquistati dai professionisti: restano nel reddito di lavoro autonomo, con possibili riflessi sulla base contributiva e un rischio di decadenza del concordato preventivo biennale per chi presenta la dichiarazione integrativa 2024. Il decreto legislativo correttivo 7 agosto 2026 n. 148, il cosiddetto decreto Omnibus, quarto correttivo della riforma fiscale, ha chiuso definitivamente la disciplina della tassazione dei differenziali positivi realizzati dai professionisti sui crediti d'imposta acquistati sul mercato.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

Lavoro e previdenza.

Norme chiave

articolo 67 TUIR, articolo 54 TUIR, DPR 322/1998.

A chi si applica

Datori di lavoro, responsabili risorse umane, liberi professionisti e committenti.

Azione richiesta

Verificare la corretta qualificazione contrattuale e gli adempimenti contributivi e fiscali connessi.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- Cosa cambia:** Il decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 148/2026) riscrive la tassazione dei differenziali positivi sui crediti d'imposta acquistati dai professionisti: restano nel reddito di lavoro autonomo, con possibili riflessi sulla base contributiva e un rischio di decadenza del concordato preventivo biennale per chi presenta la dichiarazione integrativa 2024.
- Impatto operativo:** La qualificazione dei rapporti professionali e di collaborazione deve rispettare i parametri di autonomia e la relativa copertura previdenziale.
- Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la presenza dei requisiti contrattuali per evitare la riquilificazione del rapporto e il recupero contributivo.

Il decreto legislativo correttivo 7 agosto 2026 n. 148, il cosiddetto decreto Omnibus, quarto correttivo della riforma fiscale, ha chiuso definitivamente la disciplina della tassazione dei differenziali positivi realizzati dai professionisti sui crediti d'imposta acquistati sul mercato. Rispetto allo schema iniziale, che nella versione sottoposta ai pareri parlamentari aveva spostato la materia tra i redditi diversi, il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale riporta questi proventi nel reddito di lavoro autonomo, con una conseguenza a cui il dibattito tecnico ha dedicato finora poca attenzione: il possibile rilievo di questi importi ai fini della base imponibile previdenziale, un aspetto che la norma non chiarisce in modo esplicito e che ciascun professionista dovrebbe verificare con la propria Cassa prima di darlo per scontato in un senso o nell'altro. A questo si aggiunge un rischio operativo concreto per chi sceglie di applicare le nuove regole retroattivamente al 2024, perché la dichiarazione integrativa necessaria per farlo può far decadere la proposta di concordato preventivo biennale già accettata per il 2025 e il 2026.

UN PERCORSO LEGISLATIVO CHE HA CAMBIATO COLLOCAZIONE AI DIFFERENZIALI

La materia riguarda i professionisti che acquistano sul mercato crediti d'imposta, tipicamente quelli nati dai bonus edilizi, a un prezzo inferiore al loro valore nominale. Quando

il titolo viene poi ceduto a terzi a un corrispettivo superiore al prezzo di acquisto, o utilizzato in compensazione nel modello F24 per un importo che eccede quanto pagato per acquistarlo, si genera un differenziale positivo: la domanda che si trascina da anni è come tassarlo. Lo decreto correttivo, nella versione licenziata dal Consiglio dei ministri e sottoposta all'esame di Camera e Senato per i pareri parlamentari, aveva ampliato la portata della norma fino a ricondurre questi proventi tra i redditi diversi dell'articolo 67 del TUIR, una collocazione che avrebbe potuto interessare, in astratto, qualunque contribuente e non solo i professionisti. Nel passaggio parlamentare quella soluzione è stata abbandonata: il testo definitivo, con l'articolo 3 del decreto 148/2026, che integra l'articolo 54 del TUIR con il nuovo comma 3-quater, riporta la disciplina nel perimetro del reddito di lavoro autonomo, applicabile soltanto a chi esercita in via abituale un'arte o una professione.

DUE FATTISPECIE DISTINTE: CESSIONE E COMPENSAZIONE

Il comma 3-quater individua due situazioni che vanno tenute separate. La prima riguarda il differenziale positivo da cessione: si verifica quando il professionista, titolare del credito d'imposta acquistato a sconto, decide di cederlo a terzi in tutto o in parte a un corrispettivo superiore al costo sostenuto per acquistarlo. La seconda riguarda il differenziale positivo da compensazione: si verifica quando il

professionista utilizza direttamente in F24 il credito acquistato a sconto, per un importo che supera quanto pagato al cedente. In questo secondo caso la norma stabilisce che il differenziale rileva fiscalmente in proporzione alle somme via via compensate in ciascun periodo d'imposta, e non tutto insieme nell'anno di acquisto: una scelta che evita gli squilibri reddituali che si sarebbero prodotti applicando un criterio di cassa puro concentrato su un solo esercizio.

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 26% E PERCHÉ NON BASTA A CHIUDERE IL CONTO

Il nuovo comma 3-quinquies dell'articolo 54 del TUIR stabilisce che questi differenziali positivi non concorrono al reddito complessivo soggetto a IRPEF secondo le aliquote ordinarie, ma scontano un'imposta sostitutiva del 26%, la stessa prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 461/1997 per le rendite finanziarie. L'imposta si versa insieme al saldo delle imposte sui redditi risultante dalla dichiarazione. Fin qui la disciplina fiscale sembra chiudere il tema con un meccanismo lineare, in linea con quanto già emerso nella fase di elaborazione del decreto. Ma la scelta di mantenere questi proventi dentro l'articolo 54, cioè dentro il reddito di lavoro autonomo, invece di spostarli tra i redditi diversi, ha una conseguenza che va oltre il piano fiscale e che i professionisti devono considerare con attenzione.

IL POSSIBILE DOPPIO BINARIO FISCALE- PREVIDENZIALE

Restando nel perimetro del reddito di lavoro autonomo, i differenziali positivi potrebbero continuare a essere rilevanti anche ai fini della determinazione della base imponibile previdenziale, in applicazione del principio di onnicomprensività dell'articolo 54 comma 1 del TUIR, secondo cui concorre al reddito professionale tutto ciò che deriva dall'esercizio dell'attività, salvo le eccezioni espressamente previste. Le principali Casse di previdenza dei professionisti calcolano infatti il contributo soggettivo dovuto sul reddito professionale netto risultante dalla dichiarazione fiscale: se il differenziale concorre a formare quel reddito, concorrerebbe anche alla base su cui si calcolano i contributi. Il punto, però, non è affatto scontato: il nuovo comma 3-quinquies sottrae il differenziale al reddito complessivo IRPEF, e non è chiaro se le singole Casse, nei propri regolamenti e nella prassi applicativa, considerino rilevante ai fini contributivi un importo che non transita più tra i redditi tassati in via ordinaria. Un precedente in senso opposto esiste: nel regime forfettario, dove il reddito è ugualmente sottratto al reddito complessivo, è stata necessaria una norma ad hoc (l'articolo 1 comma 64 della legge 190/2014) per renderlo comunque rilevante ai fini previdenziali. Per i differenziali positivi sui crediti d'imposta una disposizione analoga non risulta, il che rende la questione aperta: il professionista deve tenerne conto nella pianificazione, ma la verifica va fatta con la propria Cassa caso per caso, prima di dare per scontato un doppio binario che oggi è un'ipotesi interpretativa e non un dato certo. Se la

materia fosse rimasta tra i redditi diversi, come nella versione poi abbandonata, quei proventi sarebbero stati con ogni probabilità estranei alla base previdenziale: la scelta finale del legislatore di mantenerli nell'articolo 54, quindi, non è solo una questione di inquadramento fiscale, ma apre un interrogativo sull'importo dei contributi dovuti alla propria Cassa che meriterebbe un chiarimento ufficiale.

PROFILO	TRATTAMENTO
IRPEF ordinaria	Il differenziale positivo non vi concorre: esce dal reddito complessivo
Imposta sostitutiva	26% sul differenziale, versata a saldo con le imposte sui redditi
Base imponibile previdenziale (Cassa di appartenenza)	Potrebbe concorrervi, per il principio di onnicomprensività dell'art. 54 comma 1 TUIR: la norma non lo chiarisce espressamente, verificare con la propria Cassa

LA DECORRENZA E L'OPZIONE RETROATTIVA AL 2024

Le nuove regole si applicano ai crediti d'imposta acquistati dal 12 agosto 2026, data di entrata in vigore del decreto Omnibus. Per i crediti acquistati precedentemente restano invece applicabili i principi elaborati dall'Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello n. 171 del 2025 e n. 6 del 2026, fondate sul principio di cassa puro. Il decreto offre però ai professionisti la facoltà di applicare le nuove regole anche ai crediti acquistati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e fino all'entrata in vigore del provvedimento, presentando una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2 comma 8 del DPR 322/1998, in modo da allineare il reddito dichiarato per il 2024 alle nuove disposizioni. È un'opzione utile per chi, applicando in passato l'imponibilità integrale al valore nominale secondo le indicazioni allora vigenti, ha versato più imposte di quante ne dovrebbe secondo le regole ora in vigore, anche se la norma esclude in ogni caso il rimborso delle maggiori imposte già pagate.

IL RISCHIO NASCOSTO: LA DECADENZA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Questa possibilità di rettifica retroattiva del 2024 nasconde però un'insidia per i professionisti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2025-2026. Presentare una dichiarazione integrativa che modifica in modo sostanziale il reddito 2024 dichiarato può infatti alterare i dati sulla base dei quali era stata elaborata la proposta di concordato accettata dal contribuente. Per il biennio 2025-2026, le modifiche ai dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta restano causa di decadenza del concordato quando la nuova proposta, ricalcolata sui dati modificati, risulta superiore di oltre il 30% rispetto a quella originaria. Il rischio è quindi concreto per i professionisti che hanno realizzato differenziali positivi significativi nel 2024 e che intendono avvalersi della facoltà di applicazione retroattiva: prima di presentare la dichiarazione integrativa conviene sempre simulare l'effetto della rettifica sul calcolo

della proposta di concordato, per evitare di far cadere un'adesione già consolidata. Le modifiche introdotte dal decreto Omnibus all'articolo 22 del decreto legislativo 13/2024, che regola proprio le cause di decadenza del concordato, trovano invece applicazione soltanto a partire dal biennio 2026-2027: per il biennio in corso restano dunque valide le regole previgenti sulla soglia del 30%.

CHE COSA DEVONO VERIFICARE I PROFESSIONISTI INTERESSATI

Chi ha acquistato crediti d'imposta a sconto negli ultimi anni, in particolare crediti da bonus edilizi ex articolo 121 del decreto legge 34/2020, dovrebbe ricostruire, operazione per operazione, l'ammontare acquistato, la quota già ceduta o

utilizzata in compensazione e il differenziale effettivamente maturato in ciascun periodo d'imposta. Per le operazioni successive al 12 agosto 2026 la disciplina si applica automaticamente, con l'imposta sostitutiva del 26% e la possibile rilevanza previdenziale del differenziale, da verificare con la propria Cassa. Per le operazioni pregresse, relative al 2024 e ai primi mesi del 2025 fino alla data di entrata in vigore, la scelta di aderire retroattivamente alle nuove regole va valutata caso per caso, tenendo conto sia del possibile risparmio fiscale sia del possibile effetto sui contributi dovuti alla Cassa di previdenza (da chiarire con l'ente di appartenenza, perché la norma non lo definisce espressamente), e soprattutto verificando in anticipo se la rettifica del reddito 2024 possa mettere a rischio un concordato preventivo biennale già in corso.

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?

Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.

RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →



APPROFONDIMENTO & RISORSE ONLINE

Inquadra il QR code per consultare l'articolo completo su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it), verificare gli aggiornamenti normativi o condividere la guida.
<https://www.studiopizzano.it/differenziali-positivi-crediti-imposta-lavoro-autonomo-previdenza/>



STUDIO SABATINO PIZZANO

**DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E
DELLA SOSTENIBILITÀ**

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

SEDE DI AVELLINO

C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

SEDE DI VENTICANO

Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

Email: info@studiopizzano.it

Web: www.studiopizzano.it

Partita IVA: IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

Il Quotidiano Fiscale: Sintesi rassegna mattutina.

La Settimana Fiscale: Dossier e analisi in PDF del sabato.

Blog & Video Guide: Approfondimenti su studiopizzano.it.



PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE



ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.



FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOCIETARIO

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).



DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.



REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSRD)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.



CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA



DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA



SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →